

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

ZES Unica. Le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per

cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all'unità di euro.

**Rilasciato il software di
compilazione relativo
all'aggiornamento del modello
di comunicazione integrativa**

degli investimenti nella ZES

18/11/2024 – Presentazione Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (mod. ZEI24)

Da oggi è possibile inviare i file contenenti la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l'integrazione

degli investimenti

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di

importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

- l'aggiornamento del modello di comunicazione, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti;
- ulteriori modifiche al citato modello di comunicazione;
- modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.